

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

Padova, 10 aprile 2020

Circolare n° 10/2020

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: D.L. n. 23/2020 – proroga versamenti e allargamento fruizione ammortizzatori sociali.

Gentili Clienti, dopo aver letto e analizzato il **D.L. n. 23/2020**, Vi inviamo una sintesi degli articoli di maggior interesse in relazione agli aspetti riguardanti l'amministrazione del personale delle Vostre aziende.

ULTERIORI IPOTESI DI SOSPENSIONE VERSAMENTI (INPS – INAIL – IRPEF – IVA)

VERSAMENTI POSTICIPATI AL 20 MARZO 2020 PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI – Art. 21

I versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in **scadenza il 16 marzo 2020 e differiti**, per la generalità dei contribuenti, **al 20 marzo 2020** dal DL n. 18/2020 (art. 60) **sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020**. Pertanto, i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti il 20 marzo scorso che non abbiamo adempiuto a tale obbligo, potranno provvedervi entro il prossimo 16 aprile 2020 senza incorrere in sanzioni, sempre che non rientrino nelle categorie previste nei punti successivi.

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO – Art. 18 commi 1-2

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno:

- Il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- **Ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;**
- Subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Possono beneficiare della **sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini dei seguenti versamenti:**

- **Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati** e delle trattenute di addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta,
- **Contributi** previdenziali e assistenziali,
- **Premi INAIL,**
- **IVA.**

I **versamenti sospesi** dovranno essere poi effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO – Art. 18 commi 3-4

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno:

- Il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- **Ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;**
- Subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Possono beneficiare della **sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini dei seguenti versamenti:**

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

Società tra Professionisti

- **Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati** e delle trattenute di addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta,
- **Contributi** previdenziali e assistenziali,
- **Premi INAIL,**
- **IVA.**

I **versamenti sospesi** dovranno essere poi effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

SOGGETTI CON ATTIVITÀ INIZIATA DOPO IL 31 MARZO 2019 - Art. 18 comma 5

Il decreto ha disposto la **sospensione, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini dei seguenti versamenti:**

- **Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati** e delle trattenute di addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta,
- **Contributi** previdenziali e assistenziali,
- **Premi INAIL,**
- **IVA,**

per i **soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e **che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.** I versamenti sospesi in oggetto dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione** fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

SOSPENSIONI PREVISTE DAI DL 9/2020 - 18/2020

Restano valide le sospensioni disposte dei versamenti IRPEF/INPS/INAIL disposte dai precedenti decreti legge che di seguito riepiloghiamo:

- **Aziende settore Turistico-Alberghiero** > beneficiano della sospensione dei termini di versamento fino al 30 aprile 2020 con versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
- **Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019** > beneficiano della sospensione dei termini di versamento con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 con versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

N.B.: Le sospensioni di cui ai precedenti decreti si possono cumulare, laddove possibile, con quelle precedentemente esposte.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'art. 41 del D.L. n. 23/2020 stabilisce che **rientrano nell'ambito degli ammortizzatori sociali Covid-19** (Cassa Integrazione ordinaria e in deroga, fondo di integrazione salariale e FSBA artigiani) **anche i lavoratori assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020**, che inizialmente erano stati esclusi dal D.L. n. 18/2020.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare

Cordiali Saluti
Il C.d.L. Alessio Bertagnin